



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota della Questura di Napoli acquisita al prot. n. 24854 del 13/09/2024 relativa alle misure interdittive da adottarsi in occasione del vertice dei Ministri della Cultura dei paese G7 previsto dal 19 al 21 settembre p.v.;
- RITENUTO** necessario provvedere ad interdire temporaneamente l'area demaniale marittima ricomprendente la scogliera antistante via Partenope e via Nazario Sauro;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL DIRIGENTE
DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art. 1

La scogliera situata lungo via Partenope e via Nazario Sauro, dalla banchina della colonna spezzata e fino al molo di sopraflutto del Molosiglio, è interdetta all'accesso, sosta, transito pedonali e veicolari nonché a qualsiasi altro utilizzo, per tutta la durata dell'evento in premessa menzionato, previsto dal 19 al 21 settembre p.v..

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore dal 19.9.24 e validità fino 21.9.24.

Napoli, li 17.09.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA